

NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- a) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi credito documentario e sono vincolanti per tutte le parti interessate, a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso.
- b) In queste disposizioni, definizioni ed articoli, le espressioni « credito (i) documentario (i) » e « credito (i) » comprendono qualsiasi stipulazione, comunque denominata o designata, con la quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente (ordinante), provvede:
- ad effettuare pagamenti ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine o a pagare, accettare o negoziare tratte emesse dal beneficiario, o
 - ad autorizzare altra banca a dar corso a tali pagamenti od a pagare, accettare o negoziare tali tratte
- contro consegna dei documenti stabiliti, ed a condizioni che siano adempiute le condizioni del credito.
- c) I crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dalle vendite o da altri contratti che possono formarne la base; tali vendite o contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche.
- d) Le istruzioni relative ai crediti, ed i crediti stessi, debbono essere completi e precisi.
Al fine di evitare confusioni e malintesi, la banca emittente scoraggerà ogni tendenza dell'ordinante ad inserire nel credito eccessivi dettagli.
- e) La banca che per prima ha diritto di esercitare la facoltà prevista dall'art. 32 b) è quella che è autorizzata a pagare, accettare o negoziare in base al credito. La decisione di detta banca vincola tutte le parti interessate.
Una banca è autorizzata a pagare o ad accettare in base

al credito quando essa è espressamente designata nel credito stesso.

Una banca è autorizzata a negoziare in base al credito

- sia quando essa è espressamente designata nel credito,
- sia quando il credito è liberamente negoziabile da qualsiasi banca.

f) Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

A - FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Art. 1

a) I crediti possono essere:

- revocabili, oppure
- irrevocabili.

b) Ogni credito deve quindi indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c) In mancanza di tale indicazione, il credito sarà considerato revocabile.

Art. 2

Un credito revocabile può essere modificato o revocato in qualsiasi momento senza doverne prima avvisare il beneficiario. Tuttavia, la banca emittente è tenuta a rimborsare la sua filiale o l'altra banca — cui il credito è stato trasmesso e presso le cui casse è stato reso utilizzabile per pagamento, accettazione o negoziazione — di ogni pagamento, accettazione o negoziazione conforme alle condizioni del credito nonché a tutte le modifiche ricevute fino al momento del pagamento,

dell'accettazione o della negoziazione effettuati prima della ricezione dell'avviso di modifica o di annullamento.

Art. 3

a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente:

- a pagare o a far pagare se il credito è utilizzabile per pagamento, contro ritiro di tratta o meno,
- ad accettare le tratte, se il credito è utilizzabile per accettazione della banca emittente, o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito,
- ad acquistare o negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse a vista o a scadenza, dal beneficiario, sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito, o a far sì che altra banca le acquisti o negozi, se il credito è utilizzabile per acquisto o negoziazione,

sempreché le condizioni del credito siano state adempiute.

b) Un credito irrevocabile può essere avvisato al beneficiario tramite un'altra banca (banca avvisante), senza impegno per quest'ultima; tuttavia quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare il proprio credito irrevocabile e quest'ultima agisce in conformità, tale conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente:

- a pagare se il credito è pagabile alle proprie casse, contro ritiro di tratta o meno, o ad assicurare che il pagamento sarà fatto, se il credito è utilizzabile per pagamento altrove,

- ad accettare le tratte, se il credito è utilizzabile per accettazione alle casse della banca confermante o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito,
- ad acquistare/negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario, a vista o a scadenza, sulla banca emittente o sull'ordinante o su ogni altro trassato indicato nel credito, se il credito è utilizzabile per acquisto/negoziazione,

sempreché le condizioni del credito siano state adempiute.

- c) Questi impegni non possono essere modificati o annullati senza l'accordo di tutte le parti interessate. L'accettazione parziale di modifiche non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti interessate.

Art. 4

- a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca, per cablogramma, telegramma o telex, di avvisare un credito e intende che la lettera di conferma sia lo strumento operativo del credito, il cablogramma, il telegramma o il telex, deve precisare che il credito diverrà operativo soltanto alla ricezione di detta lettera di conferma. In tal caso, la banca emittente deve inviare al beneficiario lo strumento operativo del credito (lettera di conferma) e ogni successiva modifica tramite la banca avvisante.
- b) La banca emittente risponde di ogni conseguenza che possa derivare dalla mancata osservanza, da parte sua, della procedura indicata nel precedente paragrafo.
- c) Salvo che il cablogramma, telegramma o telex precisi « seguono dettagli » (o contenga espressioni equivalenti) o pre-

cisi che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito e la banca emittente non sarà tenuta ad inviare la lettera di conferma alla banca avisante.

Art. 5

Quando una banca è incaricata, per cablogramma, telegramma o telex, di aprire, confermare o avisare un credito in termini analoghi a quelli di un credito precedentemente aperto e poi modificato, s'intende che le condizioni del credito da aprire, confermare od avisare, saranno comunicate al beneficiario senza tener conto delle modifiche, a meno che le istruzioni non specifichino chiaramente quali siano le modifiche da applicare.

Art. 6

Se le istruzioni ricevute di aprire, confermare o avisare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità; in tal caso il credito sarà aperto, confermato o avisato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie.

B - RESPONSABILITA'

Art. 7

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che essi appaiono conformi alle condizioni del credito. I documenti che appaiono discordanti fra loro saranno considerati non apparentemente conformi alle condizioni del credito.

Art. 8

- a) Nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate si devono basare sui documenti, indipendentemente dalle merci.
- b) Il pagamento, l'accettazione o la negoziazione contro documenti che appaiono conformi alle condizioni del credito, effettuato/a da una banca in tal senso autorizzata, obbliga la parte che ha dato l'autorizzazione a ritirare i documenti ed a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- c) Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che essi non appaiono conformi alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se contestare la conformità del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione alle condizioni del credito.
- d) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, come sopra precisato se contestarne la conformità.
- e) In caso affermativo, avviso motivato a tale effetto deve essere dato senza ritardo con telegramma od altro mezzo rapido alla banca che ha trasmesso i documenti; questo avviso deve precisare che i documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengono restituiti.
- f) Se la banca emittente viene meno all'obbligo di tenere i documenti a disposizione della banca che glieli ha rimessi o di restituirglieli, perde il diritto di contestare la non conformità alle condizioni del credito del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione.
- g) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su irregolarità dei documenti o informa quest'ultima di aver effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sotto riserva o contro una ga-

ranzia per tali irregolarità, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale garanzia o riserva concerne soltanto i rapporti tra la banca che ha trasmesso i documenti e il beneficiario.

Art. 9

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la qualità, il peso, la quantità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti, nè infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona.

Art. 10

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione dei termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 11

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini ci-

vili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Qualora il credito scada durante una tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.

Art. 12

- a) Le banche che per eseguire le istruzioni dell'ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca.
- c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi e usi dell'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 13

La banca incaricata del pagamento o della negoziazione, che sia stata autorizzata a richiedere il rimborso ad una terza banca indicata dalla banca emittente e che abbia effettuato tale pagamento o negoziazione, non deve essere richiesta di attestare alla terza banca che essa ha operato in conformità alle condizioni del credito.

C - DOCUMENTI

Art. 14

- a) Tutte le istruzioni di aprire, confermare o avvisare un credito devono sempre specificare con precisione i documenti

a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

- b) Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti dei documenti richiesti dal credito; se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i documenti così come presentati.

C.1. - DOCUMENTI COMPROVANTI L'IMBARCO O LA SPEDIZIONE O LA PRESA IN CARICO (DOCUMENTI DI SPEDIZIONE)

Art. 15

Salvo quanto disposto al successivo art. 20, la data della polizza di carico o la data di ogni altro documento comprovante l'imbarco o la spedizione o la presa in carico, o la data indicata dal timbro di ricezione o da una annotazione apposta su uno di questi documenti, sarà considerata, in ogni caso, come data d'imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci.

Art. 16

- a) Una espressione che indichi chiaramente che il nolo è stato pagato o prepagato, comunque denominata o formulata, apposta mediante stampiglia o in altro modo sui documenti comprovanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico, sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- b) L'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo», o altra equipollente, apposta mediante stampiglia o in altro modo su tali documenti non sarà con-

siderata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

- c) Le banche accetteranno i documenti portanti l'indicazione che il nolo o le spese di trasporto sono pagabili alla consegna, a meno che il credito non disponga diversamente o che ciò risulti in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati in utilizzo del credito.
- d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno i documenti di spedizione che facciano riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali le spese o gli esbor-si connessi alla caricazione, scarica delle merci o ad operazioni similari.

Art. 17

Salvo che il credito non disponga diversamente, saranno accettati documenti di spedizione che portino sul recto una clausola quale *shipper's load and count* oppure *said by shipper to contain* o altra espressione equipollente.

Art. 18

- a) Documento di spedizione netto è un documento su cui non siano state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio.
- b) Le banche rifiuteranno i documenti di spedizione che portino tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non indichi espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

C.1.1. - POLIZZE DI CARICO MARITTIME

Art. 19

- a) Salvo che il credito non lo autorizzi espressamente, non saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:
- polizze di carico emesse da spedizionieri;
 - polizze di carico emesse in base ad un « *charter party* » e sottoposte alle relative condizioni;
 - polizze di carico che prevedono il trasporto su velieri.
- b) Per contro, fermo quanto sopra e a meno che il credito non disponga diversamente, saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:
- « *Through Bills of Lading* » emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, anche se coprono trasporti di specie diverse;
 - « *Short Form Bills of Lading* » (cioè polizze di carico, emesse da compagnia di navigazione o da loro agenti, che indicano alcune o tutte le condizioni del trasporto mediante riferimento ad una fonte o ad un documento diverso dalla polizza di carico);
 - polizze di carico emesse da compagnie di navigazione o loro agenti, relative a merci costituenti una unità di carico come quelle su « *pallets* » o in « *containers* ».

Art. 20

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le polizze di carico devono indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave o imbarcate su una determinata nave.
- b) La messa a bordo su una determinata nave o l'imbarco su

una determinata nave possono essere provate mediante una polizza di carico contenente un'espressione che indichi la messa a bordo o l'imbarco su di una determinata nave, oppure mediante una annotazione a tale effetto apposta sulla polizza di carico firmata o siglata e datata dal vettore o da un suo agente; la data di questa annotazione sarà considerata come la data di messa a bordo della nave determinata o d'imbarco sulla nave determinata.

Art. 21

- a) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, saranno accettate polizze di carico dalle quali risulti che le merci verranno trasbordate durante il percorso, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da una e unica polizza di carico.
- b) Polizze di carico contenenti clausole stampate che riservano ai vettori il diritto di effettuare trasbordi saranno accettate anche quando il credito vieti i trasbordi.

Art. 22

- a) Le banche rifiuteranno polizze di carico attestanti il carico delle merci sopra coperta, a meno che il credito non lo autorizzi espressamente.
- b) Le banche non rifiuteranno polizze di carico che prevedono che le merci possono essere trasportate sopra coperta a condizione che in esse non sia espressamente indicato che le merci sono caricate sopra coperta.

C.1.2. - DOCUMENTI DI TRASPORTO COMBINATO

Art. 23

- a) Se il credito richiede un documento di trasporto combina-

to, cioè un documento che prevede un trasporto di almeno due specie diverse dal luogo ove le merci sono prese in carico fino al luogo stabilito per la consegna, o se il credito prevede un trasporto combinato, ma nell'uno o nell'altro caso, non precisa la forma del documento richiesto e/o l'emittente di detto documento, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.

- b) Se il trasporto combinato comprende un trasporto via mare, il documento sarà accettato, anche se non indica che le merci sono a bordo di una nave determinata e anche se prevede che le merci, se in *container*, possano essere trasportate sopra coperta, purchè non indichi espressamente che le merci sono caricate sopra coperta.

C.1.3. - ALTRI DOCUMENTI DI SPEDIZIONE, ECC.

Art. 24

Le banche considereranno regolari le lettere di vettura ferroviarie, reversali ferroviarie, duplicati di lettere di vettura, polizze di carico fluviali, ricevute e certificati di spedizione postale, ricevute di posta aerea, polizze di carico aeree, lettere o ricevute di trasporto aereo, lettere di vettura rilasciate da auto-trasportatori, o altri documenti simili, quando detti documenti portano la stampiglia di ricevimento del vettore o del suo agente o quando portano una firma che appare quella del trasportatore o del suo agente.

Art. 25

Quando un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno l'apposizione di una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso apposta dal vettore sul documento di spedizione,

a meno che il credito non richieda un certificato di peso separato o indipendente.

C.2. - DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Art. 26

- a) I documenti di assicurazione devono essere quelli indicati nel credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazioni o da loro agenti, oppure da assicuratori (*underwriters*).
- b) Le « Note di copertura » (*cover notes*) emesse da sensali (*brokers*) non saranno accettate, salvo specifica autorizzazione nel credito.

Art. 27

Salvo che il credito non disponga diversamente, o salvo che i documenti di assicurazione presentati non stabiliscano che la copertura decorre al più tardi dalla data d'imbarco o di spedizione o, in caso di trasporto combinato, dalla data della presa in carico della merce, le banche rifiuteranno i documenti di assicurazione che portino una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o, in caso di trasporto combinato, alla data di presa in carico della merce, quale è indicata sui documenti di spedizione.

Art. 28

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere stilato nella stessa moneta del credito.
- b) Il valore minimo che deve essere assicurato è il valore CIF delle merci. Tuttavia, quando il valore CIF delle merci

non può essere determinato in base a quanto appare dai documenti, le banche accetteranno come valore minimo, l'importo maggiore fra quello di utilizzo del credito e quello della relativa fattura commerciale.

Art. 29

- a) Nei crediti deve essere indicato esplicitamente il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali « rischi usuali » o « rischi abituali »; tuttavia, se tali termini imprecisi vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati.
- b) In mancanza di istruzioni specifiche le banche accetteranno la copertura assicurativa quale risulterà dai documenti presentati.

Art. 30

Quando un credito prescrive « assicurazione contro tutti i rischi », le banche accetteranno un documento di assicurazione in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione « tutti i rischi », senza incorrere in responsabilità nel caso in cui particolari rischi non siano coperti.

Art. 31

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di una franchigia « in eccedendo », sia che si tratti di una franchigia « a dedurre » — a meno che nel credito non sia esplicitamente indicato che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

C.3. - FATTURE COMMERCIALI

Art. 32

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere stilate al nome dell'ordinante.
- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte in termini generici che non siano discordanti con la descrizione della merce nel credito.

C.4. - ALTRI DOCUMENTI

Art. 33

Quando sono richiesti altri documenti, come ricevute di deposito, ordini di consegna, fatture consolari, certificati d'origine, di peso, di qualità od analisi, ecc. senza ulteriori precisazioni, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.

D - DISPOSIZIONI DIVERSE QUANTITA' E IMPORTO

Art. 34

- a) Le espressioni « intorno », « circa » o equipollenti riferite all'importo del credito, la quantità o il prezzo unitario delle

merci, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno.

- b) Salvo che il credito non stabilisca che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno, ma sempre a condizione che l'ammontare totale degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito specifica la quantità in unità di colli o di articoli.

SPEDIZIONI PARZIALI

Art. 35

- a) Sono consentite spedizioni parziali, salvo che il credito non contenga esplicite istruzioni contrarie.
- b) Le spedizioni effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considereranno spedizioni parziali, anche se le polizze di carico attestanti la messa « a bordo » portano date diverse e/o indicano porti d'imbarco differenti.

Art. 36

Se è prescritta una spedizione frazionata entro periodi determinati, e una frazione non è spedita entro il termine per essa stabilito, il credito cessa di essere disponibile per questa frazione e per tutte le successive, salvo che il credito non disponga altrimenti.

DATA DI SCADENZA

Art. 37

Qualsiasi credito, sia esso revocabile o irrevocabile, de-

ve indicare un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, e ciò anche se sia indicata una data ultima per la spedizione.

Art. 38

Le parole « al », « fino al », « entro il » o espressioni equipollenti, usate per determinare la data estrema di validità stabilità per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, o la data ultima stabilita per la spedizione, si intenderanno comprensive della data indicata.

Art. 39

- a) Quando il termine di scadenza cade in un giorno in cui le banche sono chiuse per ragioni diverse da quelle indicate nell'articolo 11, la data di scadenza è prorogata fino al primo giorno lavorativo seguente.
- b) La data ultima di spedizione non è prorogata a seguito della proroga della data di scadenza intervenuta per effetto del presente articolo. Quando il credito stabilisce una data ultima di spedizione, non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore a quella prescritta. Se nel credito non è stabilita alcuna data ultima di spedizione non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore alla data di scadenza stabilita nel credito o nelle modifiche al credito stesso. I documenti diversi dai documenti di spedizione potranno, tuttavia, portare una data compresa nel periodo di proroga della data di scadenza.
- c) Le banche che effettuano il pagamento, l'accettazione o la negoziazione alla data così prorogata devono unire ai documenti una loro attestazione redatta nei seguenti termini:

« Presentati per il pagamento (o accettazione, o negoziazione, secondo il caso) entro il termine prorogato in conformità all'articolo 39 delle « Norme ed usi uniformi ».

IMBARCO, CARICAMENTO O SPEDIZIONE

Art. 40

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le parole « partenza », « invio » o « caricamento », usate per stabilire la data ultima di spedizione delle merci, si considerano sinonimi di « spedizione ».
- b) Espressioni come « pronto », « immediatamente », « il più presto possibile » ed altre analoghe, non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una richiesta di spedizione entro 30 giorni a partire dalla data dell'avviso del credito inviato al beneficiario dalla banca emittente o, a seconda del caso, dalla banca avisante.
- c) L'espressione « il... o verso il... » o espressioni equipollenti saranno interpretate come una richiesta di spedizione nel periodo che comprende i cinque giorni precedenti e i cinque giorni successivi alla data indicata, inclusi entrambi i giorni estremi.

PRESENTAZIONE

Art. 41

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 37, secondo il quale ogni credito deve prescrivere un termine ultimo per la presentazione dei documenti, i crediti devono altresì stabilire un determinato periodo di tempo dopo la data di emissione della polizza di carico o degli altri documenti di spedizione, entro il quale i documenti devono essere presentati per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito nel credito, le banche rifiuteranno documenti presentati oltre 21 giorni dopo la data di emissione delle polizze di carico o degli altri documenti di spedizione.

Art. 42

Le banche non sono tenute ad accettare documenti che siano presentati in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

TERMINI DI TEMPO

Art. 43

Le espressioni « prima metà », « seconda metà » di un mese si intendono come equivalenti rispettivamente a « dal primo al quindici incluso » e « dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso ».

Art. 44

I termini « principio », « metà » o « fine » del mese si intendono come equivalenti rispettivamente a « dal primo al dieci incluso », « dall'undici al venti incluso » e dal « ventuno all'ultimo giorno del mese incluso ».

Art. 45

Quando la banca emittente chiede che il credito sia confermato o avvisato come valido « per la durata di un mese », « per la durata di sei mesi », ecc., senza specificare la data a partire dalla quale questo periodo decorre, la banca incaricata della conferma o dell'avviso confermerà o avviserà il credito come valido sino alla fine del periodo indicato a partire dalla data di tale conferma o avviso.

E - TRASFERIMENTO

Art. 46

- a) Un credito trasferibile è un credito in virtù del quale il beneficiario ha il diritto di dare istruzioni alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, o ad ogni banca che possa negoziarlo, di rendere il credito utilizzabile, in tutto o in parte, da una o più terze persone (secondi beneficiari).
- b) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento, sia che abbia confermato o meno il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti ed a condizione che siano pagate le spese relative.
- c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario.
- d) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente indicato come « trasferibile » dalla banca emittente. Termini come « divisibile », « frazionabile », « cedibile » e « trasmissibile » nulla aggiungono al significato del termine « trasferibile » e non devono essere usati.
- e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate spedizioni parziali; l'insieme di tali trasferimenti è considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto alle condizioni specificate nel credito originario, ad eccezione dell'importo del credito, dei prezzi unitari in esso indicati e del periodo di validità o termine di spedizione, di cui tutti o ciascuno possono essere ridotti o abbreviati. Inoltre il nome del primo beneficiario può sostituire quello dell'ordinante, ma se, in base al credito ori-

ginario, il nome di quest'ultimo deve apparire su qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

- f) Il primo beneficiario ha il diritto di sostituire con proprie fatture quelle del secondo beneficiario, per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture, il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o negoziazione ha il diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.
- g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può trasferire il credito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in un altro paese. Il primo beneficiario ha il diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione sia fatta al secondo beneficiario nel luogo in cui il credito è stato trasferito, entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Art. 47

Il fatto che il credito non sia stato dichiarato trasferibile non inficia i diritti del beneficiario di cedere i proventi di tale credito in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.